



DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
DISTRETTO DI PATTI
0941 244608 - 0941 244603

Prot. n. 385/U.O.U.P.

del 1 APR 2016

OGGETTO: Risposta a nota della Signora Fuastini - Patti -

➤ Alla Sign.ra Maria Gloria Faustini
Presidente Associazione
"IL PAESE INVISIBILE"
Via Turati n. 4
P A T T I

e.p.c. Al Sindaco del Comune di
P A T T I

La Signora Maria Gloria Faustini, presidente dell'Associazione " Il Paese Invisibile", con una nota datata 29/03/2016 ha ritenuto di stigmatizzare " una recente applicazione (da parte di questo Servizio) che contrasta con lo spirito di detto Regolamento (Reg.852/04) generalizzandone l'applicazione ad alimenti di origine non animale ed a soggetti esplicitamente esonerati da alcune prescrizioni ivi contenute " .

Sebbene le norme di legge e regolamenti siano accessibili a chiunque si ritiene opportuno richiamare la normativa cui fa riferimento la Signora Faustini.

NORME DI RIFERIMENTO

Con il D.A. Del 27 febbraio 2008 la Regione Sicilia ha dettato modalità procedurali attuative del Regolamento Ce n. 852/04. Il successivo D.A. 14 giugno 2011, ha modificato il sistema di notifica e di registrazione delle imprese nel territorio della Regione Sicilia.

Il Regolamento Ce n. 852/04 impone l'obbligo, per gli operatori del settore alimentare, di notificare ogni stabilimento posto sotto il proprio controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione , trasformazione e distribuzione di alimenti , compresa la vendita.

E' bene chiarire che per "stabilimento" si intende ogni unità di un'impresa alimentare, a sua volta definita come ogni soggetto pubblico o privato che svolge una qualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi di produzione , trasformazione e distribuzione degli alimenti (Reg, Ce n. 178/2002)".

1

Sono , pertanto, soggette ad obbligo di notifica, tutti gli stabilimenti che trattano prodotti non di origine animale e gli stabilimenti che trattano prodotti di origine animale non soggetti al riconoscimento previsto dal Reg. Ce n.853/04 e Reg. Ce n. 852/04.

Vengono così, comprese la produzione primaria in generale, la produzione correlata al commercio , al dettaglio di alimenti sia in sede fissa e su aree pubbliche, l'attività di somministrazione, ecc. .

ESCLUSIONE DAL CAMPO D'APPLICAZIONE

Sono esclusi dal campo d'applicazione del Regolamento Ce n.852/04 e quindi dall'obbligo di notifica, nonché dall'obbligo di dichiarazione del possesso dei requisiti igienico -sanitari previsti dal Reg. Ce n. 852/04:

- la produzione primaria per uso domestico privato;
- la preparazione , la manipolazione e la conservazione domestica di alimenti destinati al consumo umano privato;
- la fornitura diretta occasionale e su richiesta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o a dettaglianti locali (compresi gli esercizi di somministrazione) che forniscono direttamente il consumatore finale a condizione che tale attività sia marginale in termini quantitativi rispetto all'attività principale . L'operatore che ritenga di non rientrare nell'obbligo della notifica e della registrazione per i motivi di cui sopra procederà direttamente a svolgere l'attività alimentare salvo in ogni momento dimostrare il possesso dei requisiti che lo escludono dall'obbligo di notifica e di registrazione ai sensi del Reg. Ce 852/04. L'esclusione dal campo d'applicazione del Regolamento e, quindi, dagli obblighi che esso comporta , per il produttore primario che commercializza direttamente piccole quantità di alimenti, in maniera occasionale e su richiesta , non esime tale operatore dall'applicazione , durante la sua attività, delle regole basi dell'igiene e delle buone pratiche agricole.

Qualora l'operatore ritenga di non possedere i requisiti dell'esclusione sopra richiamati, lo stesso avrà l'obbligo di notificare e di registrare l'attività alimentare, nonché di dichiarare il possesso dei requisiti igienico - sanitari previsti dal Reg. Ce n. 852/04 e degli allegati. La notifica dell'attività comporterà, di conseguenza, da parte del SIAN l'applicazione di procedure nel rispetto di quanto previsto dal Reg. Ce n. 852/04 e relativi allegati.

Alla luce di quanto sopra è ben visibile, pertanto, che da parte di questo Servizio non vi è stata alcuna applicazione in contrasto con " lo spirito" del Regolamento Ce n. 852/04 come invece affermato dalla Signora Faustini Presidente dell'Associazione " il paese invisibile ".

